

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali
Titolo I - Degli organi giudiziari

Art. 42 Regolamento necessario di competenza.

L'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli [articoli 39](#) e [40](#), non decide il merito della causa [c.p.c. [279](#)] e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'[articolo 295](#) possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza [c.p.c. [47](#)].